



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "San Giovanni Bosco"
C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209
Codice Fiscale N° 80023470729 Codice IPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT
E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it
Web: www.icsbosco.edu.it

Circ. N. 87

Molfetta, 13 dicembre 2021

**A TUTTO IL PERSONALE
AL RSPP
AL PERS. AMMINISTRATIVO
ALL'ALBO –sede
AL SITO WEB**

OGGETTO: INFORMATIVA OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO – D.L. 26 NOVEMBRE 2021 N. 172 E NOTA DEL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROT. 1889 DEL 7.12.2021

Si informano le SS.LL. che, con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, **l'obbligo** di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare (base), ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione (rafforzato), come da successiva nota di chiarimento del 7/12/2021, prot. 1889.

A tal fine si ritiene opportuno evidenziare i contenuti essenziali della Nota Prot. 1889 del 7.12.2021 relativa all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 172/2021, alla quale si rimanda integralmente e della quale si raccomanda un'attenta lettura.

A decorrere **dal 15 dicembre 2021 è introdotto l'obbligo vaccinale** anti SARS-CoV-2/COVID-19 **per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione**. L'obbligo si applica a **tutto il personale** delle istituzioni scolastiche, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni).

Ne deriva che, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di **certificazione verde "rafforzata"** (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Fa eccezione il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (collocamento fuori ruolo,

aspettativa a qualsiasi titolo, congedo per maternità o parentale).

Per il **personale esterno** che presta la propria attività lavorativa a scuola, continua a valere il disposto dell'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 convertito dalla Legge 87/2021 (possessiono del c.d. Green Pass "base").

L'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (doppia somministrazione AstraZeneca, Pfizer, Moderna e monodose Johnson) **e la somministrazione della dose di richiamo**, da effettuarsi non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ed **entro la scadenza della certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione o al completamento del ciclo vaccinale primario** (nove mesi secondo le disposizioni attualmente vigenti).

Per quanto attiene l'esenzione dall'obbligo vaccinale, la normativa vigente prevede che **la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"**.

Il personale esentato per cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito dal dirigente scolastico a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Il controllo e il rispetto dell'obbligo vaccinale sono assicurati dal dirigente scolastico.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque/5 giorni, **in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.**

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia **nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, **da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.**

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) citate, determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. **All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO